**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO RG 6303/2019 PENDENTE PRESSO IL TAR LAZIO ROMA DISPOSTO CON DECRETO N. 3822/2021 DEL 4/11/2021**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con decreto n. 3822/2021 del 4/11/2021 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR del ricorso R.G. 6303/2019 e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI DI CUI ALL’ORDINANZA DEL TAR LAZIO SEZIONE III BIS N. 836/2019 CHE QUI DI SEGUITO SI RIPORTANO:

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis, R.G. n. 6303/2019.

**2. NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE:**

- ricorrente: **ANGLANO LORIS** rappresentato e difeso dall’ Avv. MARCO MASI del Foro di Bologna, C.F. MSAMRC59S26F715Q, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: [marcomasi@ordineavvocatibopec.it](mailto:marcomasi@ordineavvocatibopec.it)) e dall’Avv. MARIA CRISTINA FABBRETTI del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: [mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it](mailto:mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it))

- Amministrazioni intimate: **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,** in persona del Ministro *pro-tempore*; **COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI D.D.G. MIUR del 23 novembre 2017, n. 1259**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*.

**3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME:**

**- provvedimenti impugnati:** provvedimento di non ammissione alla prova orale della procedura pubblicato in data 27/03/2019 con D.D.G. N. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019 e relativo allegato elenco dei candidati convocati alla prova orale; del provvedimento prot. 738 del 20/05/2019 del capo dipartimento del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico di integrazione che decreta l’integrazione dell’elenco dei candidati convocati alla prova orale; del verbale della sotto-commissione di concorso di correzione delle prove scritte del concorso di parte ricorrente; della scheda di valutazione della prova scritta di parte ricorrente; di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti; della graduatoria di merito allegata al decreto del MIUR dell’1/08/2019 prot. 1205 nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente; della graduatoria di merito allegata al decreto del MIUR D.D. 1229 del 7 agosto 2019. Graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici rettificata nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente; di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti; del **Decreto del MI del 12/08/2021 prot. 1357** e della allegata graduatoria rettificata nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente; di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti.

**- motivi aggiunti:**

**1) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA**

La graduatoria di merito rettificata e qui impugnata è affetta da illegittimità derivata nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

L’illegittimità di tale atto deriva dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio che qui si trascrivono integralmente:

**1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90 E DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÁ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÁ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

Il rinvio dello svolgimento della prova scritta disposto nei confronti dei soli candidati sardi ha violato in maniera palese la par condicio concorsuale e le previsioni del bando di concorso. In sostanza, l’Amministrazione scolastica non solo non ha disposto tempestivamente il rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, appresi i fatti della Sardegna, ma neanche ha provveduto ad assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di parità di trattamento tra i candidati, così come disposto dal Bando di concorso. Le clausole contenute nel bando di concorso costituiscono un “unicum” non modificabile nemmeno da parte del giudice, senza infrangere i principi della par condicio concorsuale e di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

**2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8 COMMA 4 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÁ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÁ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE PER LA PREVISIONE E SOMMINISTRAZIONE DI QUESITI FORMULATI IN TERMINI DI STUDIO DI CASI IN SEDE DI PROVA SCRITTA E NON DI RISPOSTE APERTE.**

Due quesiti sottoposti attengono alla risoluzione di casi concreti, ambiti riservati dal bando di concorso alla prova orale.

**3) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI PER LE GRAVISSIME ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO PREDISPOSTO DAL MINISTERO E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESENTI NELLE DIVERSE SEDI DI CONCORSO.**

La procedura concorsuale in oggetto è risultata palesemente viziata anche in ragione di talune gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dall’Amministrazione e posto a disposizione dei concorrenti per l’espletamento della prova scritta.

**4) ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, FALSI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO**.

I provvedimenti impugnati sono, poi, illegittimi per eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, falsi presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, di istruttoria e parità di trattamento.

Infatti, alcune sottocommissioni, in maniera palesemente illegittima e in violazione del principio di par condicio concorsuale, hanno operato a posteriori una rivalutazione dei punteggi attribuiti ai n. 5 quesiti a risposta aperta in virtù del punteggio elevato conseguito dal candidato alla prova di lingua straniera.

**5) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E 22 L. 241/90, DELL’ART. 12 D.P.R. 487/94 E DELL’ART. 7 D.P.R. 686/1957 E DELL’ART. 15 D.P.R. 487/1994.**

L’amministrazione resistente ha previsto che ciascuna prova fosse valutata sulla base di criteri generici e che a ciascun elemento venisse attribuito un punteggio omettendo del tutto di indicare la modalità di attribuzione di ciascun punteggio all’interno del singolo indicatore. Parte ricorrente si è vista attribuire un punteggio per ogni criterio ed un punteggio complessivo senza alcuna motivazione della valutazione effettuata dalla Commissione.

**6) VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE ART. 8 BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALLA LINGUA STRANIERA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.**

I test somministrati dalla commissione in ordine alla prova di lingua straniera prevedevano un grado difficoltà ben differente in relazione alla lingua prescelta dal candidato. Mentre i testi somministrati per la lingua francese, tedesca e spagnola sono risultati di maggiore semplicità, quelli disposti e prescelti per la prova di lingua inglese, per gli sventurati ricorrenti che avevano scelto tale lingua, erano ben più difficoltosi. La diversità e differenziazione delle difficoltà descritta emerge *ex tabulas* se si pensa che il testo-fonte della prova di lingua non era il medesimo per ogni lingua scelta, bensì era ontologicamente differente in relazione alle diverse lingue.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÁ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.**

Si eccepisce, infine, la violazione del principio dell’anonimato durante le correzioni delle prove di concorso.

Dalla perizia del consulente tecnico emerge un’anomalia che porta a considerare i file non attendibili, non costituiscono infatti un documento informatico aventi valore ed efficacia probatoria così come prescritto dall’art. 20 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) per i documenti informatici amministrativi.

**4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:**

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, come da elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico che si allega quale allegato 1, e dei soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria di merito allegata al Decreto del Mi del 12/08/2021 prot. 1357 che si allega quale allegato 2.

**5. INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL PROCESSO:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione terza bis del T.A.R..

**6. INDICAZIONE ORDINANZA AUTORIZZATIVA DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:**

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 3822/2021 di cui all’allegato 3.

**7. TESTO INTEGRALE DEI MOTIVI AGGIUNTI:**

All’allegato 4 del presente avviso vi è la copia integrale dei motivi aggiunti notificati.